

COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI SERVIZI INDIVISIBILI

ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214

INDICE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento | Pag. 4 |
| Art. 2 | Adempimenti del Soggetto gestore | Pag. 4 |
| Art. 3 | Gestione associata della funzione | Pag. 4 |
| Art. 4 | Modalità di gestione del prelievo in funzione del servizio erogato | Pag. 4 |
| Art. 5 | Attivazione del servizio | Pag. 5 |
| Art. 6 | Individuazione della tipologia di prelievo | Pag. 5 |
| Art. 7 | Il piano finanziario e l'integrale copertura dei costi | Pag. 6 |
| Art. 8 | Deliberazione della tariffe | Pag. 6 |
| Art. 9 | Titolarità e requisiti di assoggettabilità al tributo e al corrispettivo | Pag. 6 |
| Art. 10 | Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo | Pag. 7 |
| Art. 11 | Classificazione delle utenze | Pag. 9 |
| Art. 12 | Determinazione del tributo | Pag. 10 |
| Art. 13 | Il tributo per le utenze domestiche | Pag. 10 |
| Art. 14 | Il tributo per le utenze non domestiche | Pag. 11 |
| Art. 15 | Il tributo per utenze (non domestiche) temporanee | Pag. 11 |
| Art. 16 | Accesso in ambito tributario a tariffe di differenziate per minor produzione di rifiuto | Pag. 12 |
| Art. 17 | Riduzioni in ambito tributario per particolari condizioni di uso | Pag. 12 |
| Art. 18 | Determinazione del corrispettivo | Pag. 13 |
| Art. 19 | Il corrispettivo per le utenze domestiche | Pag. 14 |
| Art. 20 | Il corrispettivo per le utenze non domestiche | Pag. 14 |
| Art. 21 | Il corrispettivo per le utenze (non domestiche) temporanee | Pag. 14 |
| Art. 22 | Le riduzioni tariffarie in regime di corrispettivo | Pag. 15 |
| Art. 23 | Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico | Pag. 16 |
| Art. 24 | Inizio e cessazione dell'utenza | Pag. 16 |
| Art. 25 | Denuncia e contratto di somministrazione | Pag. 17 |
| Art. 26 | Poteri di accertamento | Pag. 17 |
| Art. 27 | Accertamento con adesione | Pag. 18 |
| Art. 28 | Sanzioni e penali | Pag. 19 |
| Art. 29 | Riscossione del tributo, del corrispettivo e della maggiorazione per i servizi indivisibili | Pag. 19 |
| Art. 30 | Rimborsi | Pag. 20 |
| Art. 31 | Il Funzionario Responsabile | Pag. 20 |
| Art. 32 | Autotutela | Pag. 21 |
| Art. 33 | Adempimenti degli Uffici Comunali | Pag. 21 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|---------|
| Art. 34 | Trattamento dei dati | Pag. 21 |
| Art. 35 | Abolizioni | Pag. 22 |
| Art. 36 | Rinvio ad altre disposizioni di legge | Pag. 22 |
| Art. 37 | Norma finale | Pag. 22 |
| Art. 38 | Entrata in vigore | Pag. 22 |
| Allegato 1 | Classificazione Utenze Domestiche | Pag. 23 |
| Allegato 2 | Classificazione Utenze Non Domestiche | Pag. 24 |

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011, con il presente regolamento è istituito il prelievo per la copertura dei costi di gestione dei servizi integrati di igiene urbana e degli altri servizi comunali indivisibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi

ART. 2 ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del presente regolamento il Soggetto Gestore (Consorzio o soggetto gestore dallo stesso individuato) del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al successivo art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del Decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 5, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.

ART. 3 GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE

1. L'art. 19, comma 1, lettera f) della L. n. 135/2012 e s.m.i., individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".
2. Il Comune intende esercitare tale funzione mediante le forme associate di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (consorzio tra Enti Locali e specifica convenzione).
3. Fino al 31.12.2012 la gestione associata attiva era quella con il Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (di cui all'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 28 ottobre 1988 n. 785). Come previsto dalle delibere di assemblea del Consorzio Bacino Padova Tre n. 118 e del Consorzio Bacino Padova Quattro n. 16 entrambe del 27.12.2011, a decorrere dal 01.01.2013 la gestione associata di riferimento è quella attivata con il Consorzio Padova Sud, consorzio costituito in forza della messa in liquidazione dei Consorzi Bacino Padova Tre e Quattro.
4. Il Consorzio, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti della gestione associata, mediante la titolarità di tutte le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione gestionale dei servizi, assume la funzione di Soggetto Gestore dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa. Il Consorzio potrà affidare a terzi la funzione di Soggetto Gestore secondo quanto previsto agli artt. 202 e 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in base alla normativa dell'Unione Europea e alle procedure vigenti in materia di affidamento della concessione di servizi pubblici locali.

ART. 4 MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

1. Ai fini delle determinazioni di tariffa si stabilisce che nel territorio del Comune:
 - il servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché dei rifiuti assimilati, così come definiti dall'art. 184, comma 2, dello stesso Decreto, viene svolto in regime di privativa salvo quanto previsto dal presente regolamento;

- il servizio di raccolta e le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle quali non si applica la privativa comunale ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera c) della L. 179/2002, viene prestato in sussidiarietà.
2. Le attività gestionali relative al prelievo non disciplinate dalla legge o dal presente regolamento sono rimandate agli atti convenzionali stipulati con il Consorzio.
 3. Fino all'emanazione del nuovo regolamento previsto dal comma 12 dell'art. 14 della L. 214/2011, la disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella prevista dal DPR n. 158/1999.
 4. La determinazione del corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dal comma 29 dell'art. 14 della L. 214/2011 è demandata al presente regolamento.
 5. Per i servizi comunali indivisibili alla tariffa per i rifiuti urbani si applica la maggiorazione tributaria di cui al comma 13, art. 14 della L. 214/2011.

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento Comunale dei servizi di igiene urbana (o di nettezza urbana).
2. Qualora si verifici, all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 4, comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nella zona ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell'80 per cento del prelievo dovuto, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi e che il disservizio abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente. Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvederà alla riduzione di tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.
3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PRELIEVO

1. Spetta ad ogni singolo Consiglio Comunale della gestione associata l'individuazione della modalità di prelievo, tributaria o a corrispettivo, sulla base delle effettive modalità di organizzazione del servizio di raccolta e delle misurazioni delle quantità di rifiuto prodotto da ogni singola utenza.
2. La scelta dovrà essere assunta entro la fine dell'anno precedente a quello interessato dal prelievo per permettere la corretta gestione dell'IVA sul corrispettivo da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
3. Indipendentemente dall'opzione prescelta, di cui al comma 1, restano comunque salvi tutti i contratti di somministrazione o di qualsiasi altra natura in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sottoscritti dagli utenti con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 7 IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto, a cura del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano finanziario e la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale in tempo utile per consentire al Consiglio di deliberare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal piano finanziario. Restano esclusi i costi per le riduzioni non previste ai commi 15, 16, 17, 18 e 20 dell'art. 14 della L. 214/2011, per le quali il comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.
3. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.
4. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

ART. 8 DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio di igiene urbana e per i servizi comunali indivisibili, devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione le aliquote si intendono invariate e l'eventuale differenza di gestione nel servizio di igiene urbana sarà posto a carico del bilancio comunale.
2. Nell'ipotesi in cui l'approvazione delle tariffe non avvenga almeno 30 giorni prima rispetto alle date di scadenza per il pagamento del tributo e del corrispettivo così come previste dal presente regolamento, il prelievo sarà calcolato:
 - per i servizi integrati di igiene urbana, secondo le tariffe precedentemente in vigore, salvo conguaglio da effettuarsi alla prima scadenza successiva;
 - per gli altri servizi comunali indivisibili, secondo la quota minima fissata dall'articolo 14, comma 13, del D.L.n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011.
3. Lo stesso principio di cui al comma precedente si applica anche in caso di autoliquidazione del tributo da parte dell'utente.

ART. 9 TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL TRIBUTO E AL CORRISPETTIVO

1. Sono tenuti al versamento del tributo e del corrispettivo tutti coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Non sono assoggettate al prelievo le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo e/o della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

- restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.
 6. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili al pagamento del prelievo con utilizzazione non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, responsabile del versamento è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
 7. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento del tributo e del corrispettivo. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal verificarsi del decesso, a comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazioni intercorse.
 8. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia in capo agli eredi.
 9. Le regole di assoggettabilità, di cui al presente regolamento valgono, anche per la maggiorazione di cui al comma 13, art. 14 della L. 214/2011.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e al corrispettivo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Qualora il dato metrico catastale non fosse disponibile la superficie assoggettabile è quella calpestable.
2. In fase di prima applicazione e fino alla completa attuazione degli allineamenti tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al tributo ed al corrispettivo sarà quella dichiarata o accertata ai fini TARSU o TIA.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo/corrispettivo è costituita da quella calpestable, fatto salvo in ogni caso un minimo di 25 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00. Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:
 - di associazioni senza fini di lucro;
 - di società sportive non professionistiche e delle pro-locò;
 - legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare con opportune certificazioni l'esistenza di tali unità locali;
 - di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.
5. Non sono assoggettati al prelievo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

- c) i locali autonomi stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche e simili. Sono invece soggetti a tariffazione i vani tecnologici interni agli edifici;
- d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e prive di (almeno 2) allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, teleriscaldamento, acqua, gas;
- e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge e simili;
- f) altri locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- h) le aree ed i locali diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze ivi previste, con esclusione della lettera f), comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti tali da impedire l'uso o l'esercizio dell'attività, nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette al prelievo:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, degli annessi rustici e dei depositi attrezzi.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione

- d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.
7. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.
 8. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 9. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze “domestiche” e “non domestiche”.
2. Sono “domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Sono “non domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
4. È compito del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.
5. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene secondo criteri statistici e razionali utilizzando, ove possibile, le metodologie di ripartizione fino ad oggi utilizzate.

LE UTENZE DOMESTICHE

6. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati.
L'allegato 1 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.
7. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria “immobile a disposizione” (immobile con allacciamenti ai pubblici servizi).
8. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

LE UTENZE NON DOMESTICHE

9. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
10. In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le diverse categorie nelle quali dovranno essere classificate le utenze non domestiche. Queste dovranno includere anche gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale.
L'allegato 2 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze non domestiche.
11. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, con atto proprio del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.
12. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA) o comunque all'attività effettivamente

- svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
13. In fase di prima applicazione il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, effettua la classificazione sulla base dei dati d'ufficio.
 14. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.
 15. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari, comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisica e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.
 16. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. Tale appartenenza si attua anche nei casi in cui non sia possibile distinguere le reali produzioni di rifiuti per singola categoria.

IL TRIBUTO

ART. 12 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è finalizzato alla totale copertura dei costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Al tributo così determinato, per la parziale copertura dei costi afferenti i servizi comunali indivisibili diversi dal servizio di igiene urbana, si applica la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 della L. 214/2011, eventualmente graduata in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
3. I criteri per la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti urbani sono stabiliti con il regolamento, di cui al comma 12, dell'art. 14 della L. n. 214/2012. Fino alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni di cui al DPR 158/1999 così come attuate dalla gestione unificata, che potrà altresì utilizzare, a parziale modifica dei coefficienti di produzione ivi previsti, le proprie rilevazioni sugli apporti effettivi. Potranno inoltre essere determinati nuovi parametri e nuove classi omogenee per i locali e le aree.
4. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.
5. Le tariffe per la determinazione del tributo sui rifiuti urbani sono articolate in quota fissa e quota variabile al netto dei costi di formazione ed invio dell'avviso informale di pagamento o della fattura ed incasso del tributo, che dovranno comunque essere posti a carico dell'utenza.
6. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche".

ART. 13 IL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa viene calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto con il minimo di mq. 25,00.

2. La quota variabile viene calcolata sulla base della produzione media comunale procapite, accorpando i locali e le aree adibite a utenza domestica in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare.
Potranno essere determinati valori di produzione differenziati in funzione dei servizi effettivamente erogati a favore dell'utenza e dei rifiuti onerosi da quest'ultima conferiti, ad esempio il mancato conferimento del rifiuto umido o del rifiuto verde, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene urbana. Considerata la problematicità del mancato conferimento di alcune frazioni nei condomini la differenziazione di produzione potrà essere accordata solo a fronte di un nulla osta da parte del condominio.

ART. 14 IL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa viene calcolata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile al tributo.
2. La quota variabile viene calcolata sulla base di elementi presuntivi che prendono a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq.
Alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante formulari di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire il proprio rifiuto organico o non recuperabile al di fuori del servizio pubblico, la produzione annua è rideterminata in funzione dei minori costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico, fino all'intero scomputo della quota variabile.
Potrà essere concesso lo scomputo fino alla totalità della quota variabile alle utenze non domestiche aderenti a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali proposti dal Soggetto Gestore.
La produzione annua per unità di superficie dovrà tener conto della maggior produzione di rifiuto per la presenza di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali, ad esclusione delle aree verdi, mediante una maggiorazione non superiore al 10% della superficie dell'immobile soggetto a tassazione.
Potranno essere definite ulteriori modificazioni ai parametri di produzione per unità di superficie con riferimento alla reale produzione dei rifiuti e nel rispetto del principio dell'equità.

ART. 15 IL TRIBUTO PER UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero sulla gestione dei rifiuti e dei servizi. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa, maggiorata del 30% e rapportata a giorno, della tariffa annuale fissa e variabile, di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con il minimo di € 12,00.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento di quanto dovuto da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale il Comune che riceve il pagamento deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.

5. In caso di uso di fatto, il tributo, che non risulta versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperati unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e strettamente necessario per il compimento dei lavori.

ART. 16 ACCESSO IN AMBITO TRIBUTARIO A TARIFFE DIFFERENZIATE PER MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTO

1. L'utenza che intenda accedere alle tariffe differenziate per le minori produzioni di rifiuto deve presentare istanza al Soggetto Gestore sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale istanza non potrà avere effetti retroattivi.
2. Il Soggetto Gestore dovrà verificare per le utenze domestiche la mancata raccolta delle frazioni di rifiuto interessate; per le utenze non domestiche annualmente e a consuntivo il quantitativo e la destinazione finale del rifiuto non conferito al servizio pubblico, attraverso idonea documentazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

ART. 17 - RIDUZIONI IN AMBITO TRIBUTARIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. Il tributo nel suo complesso, qualora non sia già prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, è ridotto nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.
Tributo applicato: 30% riduzione rispetto al tributo annuo presuntivo, calcolato in relazione al tributo dovuto per tre componenti.
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Tributo applicato: 30% riduzione rispetto al tributo annuo dovuto.

- c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi.

Tributo applicato: si applica il tributo corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 19 dell'art. 14 della L. 214/2012, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

IL CORRISPETTIVO

ART. 18 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 14, comma 29, della L. 214/2011, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Al corrispettivo così determinato, per la parziale copertura dei costi afferenti i servizi comunali indivisibili diversi dal servizio di igiene urbana, si applica la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 della L. 214/2011, eventualmente graduata in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi
3. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a prestazione", a "volume", a "peso" o con altre metodologie similari.
4. Il rapporto con ogni singola utenza, oltre che dal presente regolamento, è altresì regolato dal contratto di somministrazione da essa sottoscritto con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.
5. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
6. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.
7. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.
8. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da:
 - una quota di "produzione", che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi industriali del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza per le frazioni di rifiuto definite "onerose";
 - da una quota "base" che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.
9. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.
10. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche"

ART. 19 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota base può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante, ed è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, con un minimo di 25 metri quadrati e proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota di produzione è valorizzata facendo riferimento alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può proporre modalità di calcolo della tariffa che tengano conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, della specificità di alcune prestazioni, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive o ancora delle ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti.

ART. 20 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota base è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a tariffa, derivanti da rilievi puntuali effettuati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. La quota di produzione è valorizzata facendo riferimento alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Su esplicita richiesta dell'utenza, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in luogo della quota di produzione "a consumo", potrà offrire all'utenza un sistema di pagamento cosiddetto "prepagato" che preveda il pagamento del corrispettivo sulla base di un numero annuale predeterminato di prestazioni e di un quantitativo settimanale massimo di conferimento di rifiuti per ogni singola frazione. Qualora l'utenza dimostri di avere attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta o che abbia aderito a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali potranno essere attivate tariffe differenziate e commisurate all'effettivo minor apporto di rifiuto similmente a quanto previsto per la gestione tributaria del prelievo, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2001.

ART. 21 IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:
 - per la quota base, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 30% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - per la quota di produzione, in funzione delle prestazioni di raccolta necessarie a garantire il ritiro nel periodo interessato, dei rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, nei limiti quantitativi di assimilazione e con il minimo di Euro 12,00.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale al Comune, lo stesso deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento al fine di permettere a quest'ultimo l'emissione di regolare fattura. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.
4. In caso di uso di fatto, le somme che non risultano versate all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperate unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
5. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

ART. 22 LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO

1. Le riduzioni tariffarie alla quota base e alla maggiorazione di cui comma 13, art. 14 della L. 214/2011, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.
2. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
3. La quota base e la maggiorazione di cui al comma 13, dell'art. 14 L. 214/2011, qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, può essere ridotta nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.
Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Tariffa applicata: 30% di riduzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

- c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, lavoro, religiosi, svago etc. purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi.

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 19 dell'art. 14 della L. 214/2012, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 24 INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Il tributo ed il corrispettivo sono commisurati ad anno solare.
2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'inizio e la cessazione del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Nel caso di possesso, occupazione o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.
4. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le utenze non domestiche, etc.) nel corso dell'anno del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cessazione il tributo e il corrispettivo non sono comunque dovuti per le annualità successive a quella di cessazione.
6. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
7. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.

ART. 25 DENUNCIA E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. I soggetti obbligati devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comportino un maggior ammontare del tributo e del corrispettivo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione degli stessi in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che posseggono o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere inoltre gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree anche scoperte possedute o detenute.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.
5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, su istanza di parte, deve rilasciare ricevuta della denuncia.
6. Nell'ipotesi in cui il Comune, ai sensi del comma 29, dell'art. 14 della L. 214/2011, abbia adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia di cui al presente articolo.

ART. 26 POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può emettere avvisi di accertamento notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete, infedeli o di ritardato o mancato pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs.446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Comune, del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e devono possedere i requisiti previsti dall'art 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il funzionario responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, inoltre può richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
3. Qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione del prelievo, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, previa comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato, mediante personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utente o in presenza di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento e la quantificazione del prelievo potrà essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore stesso individuato, non sono tenuti a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni tariffarie o per il cambio di categorie.
6. In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Consorzio, o il Soggetto Gestore stesso individuato, provvede all'accertamento d'ufficio dei presupposti di fatto di formazione della tariffa, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per legge.

ART. 27 ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del Consorzio o del Soggetto Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.
 - b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dal Consorzio o dal Soggetto Gestore o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, almeno 24 ore prima.
6. Il Funzionario Responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 28 SANZIONI E PENALI

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione o la penale dal 100 per cento al 200 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione o la penale dal 50 per cento al 100 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 della L. 214/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione o la penale da euro 100 a euro 500.
4. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del tributo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ed applicare gli interessi al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.
5. In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del corrispettivo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede ad addebitare interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
6. Le sanzioni o le penali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto unitamente alle sanzioni, alle penali e agli interessi.
7. Le sanzioni o le penali sono cumulabili e sono irrogate o applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
8. E' fatta salva la possibilità da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tramite proprio atto redatto nelle forme di legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni o delle penali, nei limiti imposti dalla normativa vigente.
9. In caso di corrispettivo, le sanzioni suesposte valgono quale penale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e del presente regolamento.

ART. 29 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DEL CORRISPETTIVO E DELLA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo corrispettivo per i servizi di igiene urbana è applicato e riscosso dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le somme riscosse vengono direttamente utilizzate dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per la liquidazione dei costi d'investimento ed esercizio da esso sostenuti e riferiti al servizio di igiene urbana.
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 214/2011, è riscossa dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, che opera in luogo e per conto del Comune, ed è versata al Comune stesso entro e non oltre 60 giorni dalle scadenze previste al successivo comma 7, nel limite dell'effettivo incasso comprensivo degli oneri d'incasso annualmente determinati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvederanno, con le medesime scadenze, all'invio, al Comune, di apposito documento fiscale relativo agli oneri per l'incasso del tributo.
3. L'applicazione e la riscossione della tariffa patrimoniale (corrispettivo) sono effettuate direttamente dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, come previsto dal comma 31 dell'art. 14 della L. 214/2011. Al fine di garantire il minor disagio possibile all'utenza e ridurre i costi di gestione del tributo, di cui all'articolo 14, comma 13, della L. 214/2011, l'incasso, da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, avverrà contestualmente a quello della fattura del servizio.

4. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, i crediti nei confronti degli utenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, previa comunicazione al Comune e limitatamente agli introiti della tassa per la gestione RSU ed assimilati.
5. La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
6. La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo, sul tributo e sulla maggiorazione per i servizi indivisibili è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
7. Il pagamento del tributo o del corrispettivo è effettuato in tre rate, con cadenza quadrimestrale scadenti il 28 febbraio, il 30 giugno ed il 31 ottobre. Apposite disposizioni di legge potranno prevedere una diversa cadenza.
8. L'utente obbligato al pagamento potrà effettuare il versamento anche in una unica soluzione entro il mese di giugno: in tal caso potranno essere richiesti eventuali conguagli a seguito di modifiche tariffarie intervenute successivamente alla data di pagamento o a seguito della modificazione dei requisiti soggettivi di tassazione.
9. Per il pagamento, oltre agli usuali "bollettino postale" o "modello di pagamento unificato" sono ammesse tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica. Eventuali oneri d'incasso e/o commissioni sono integralmente a carico di chi effettua il pagamento.
10. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).
11. Nell'applicazione del corrispettivo e del tributo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ART. 30 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 164 della Legge 296/2006, il rimborso del tributo versato e non dovuto deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta dal contribuente, che dovrà avvenire entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di corrispettivo, il rimborso dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Prima del rimborso il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
5. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

ART. 31 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione del prelievo secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Comune, dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tributaria e tariffaria in capo al Comune, al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 32 AUTOTUTELA

1. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza
 - b) valore della lite
 - c) costo della difesa
 - d) costo della soccombenza
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

ART. 33 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio, ecc. fatto salvo l'eventuale accesso diretto alla banca dati.
2. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
3. E' fatto obbligo all'Ufficio Tributi di comunicare - se richieste - al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno annuale, le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale.
4. Su richiesta, debitamente datata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad abilitare lo stesso Funzionario Responsabile per l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria messe a disposizione del Comune dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del servizio e del relativo prelievo.
2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune, il Consorzio e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.
3. Tra il Comune ed il Consorzio e/o il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.
4. Tutti i dati saranno sempre trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ART. 35 ABOLIZIONI

1. La tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 sono abolite ai sensi del comma 46 dell'articolo 14 della L. 214/2011.
2. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dai termini di decadenza previsti per Legge.

ART. 36 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione del tributo o della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
3. Se non in contrasto con la legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti solidi urbani.

ART. 37 NORMA FINALE

1. Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alle gestione del corrispettivo per il servizio integrato di igiene urbana integrano i contratti già sottoscritti tra gli utenti ed il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, fino al 31.12.2012 senza ulteriori formalità.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.
2. Nel caso intervenga, entro tale data, proroga dei precedenti regimi di prelievo, si continuerà ad applicare il regolamento in vigore alla data di approvazione del presente.

ALLEGATO 1: Classificazione UTENZE DOMESTICHE

| Categoria | Descrizione |
|-----------|--|
| 0 | Immobile a disposizione ⁽¹⁾ |
| 1 | 1 componente |
| 2 | 2 componenti |
| 3 | 3 componenti |
| 4 | 4 componenti |
| 5 | 5 componenti |
| 6 | 6+ componenti |
| 10 | Uso stagionale |

⁽¹⁾ Si veda art. 11, comma 7

ALLEGATO 2: Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Descrizione |
|-----------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Distributori carburanti |
| 5 | Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie studi Professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato beni deperibili |
| 30 | Discoteche, night club |
| 35 | Campeggi |
| 36 | Impianti sportivi |
| 37 | Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale |
| 40 | Immobile vuoto inoccupato ⁽¹⁾ |
| 41 | Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto ⁽²⁾ e mancata produzione |

⁽¹⁾ Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive

⁽²⁾ Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti